CAMERA DEI DEPUTATI N. **2916**-A

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONELLI, CONTE, SCHLEIN, FRATOIANNI, BRAGA, RICCARDO RICCIARDI, ZANELLA

Divieto di importazione e di pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato

Presentata il 4 maggio 2026

(Relatore per la maggioranza: **GIGLIO VIGNA**)

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 12 novembre 2026, ha deliberato di riferire in senso contrario sulla proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge n. 2916, recante « Divieto di importazione e di pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato »;

rilevato che:

l'articolo 1 esplicita le finalità della norma, mentre l'articolo 2 contiene le definizioni di insediamenti israeliani situati nei territori palestinesi occupati e di beni e servizi da essi provenienti, valide ai fini del provvedimento;

l'articolo 3 sancisce il divieto di importazione nel territorio nazionale di beni e di servizi provenienti dagli insediamenti israeliani situati nel territorio palestinese occupato, disciplinando la procedura di determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione del divieto e affidando all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di verificarne il rispetto;

l'articolo 4 stabilisce un divieto di pubblicità di beni e di servizi provenienti dagli insediamenti israeliani situati nel territorio palestinese occupato, qualificando tale pubblicità come ingannevole, con conseguente applicazione, in caso di sua diffusione, della sanzione pecuniaria di cui al successivo articolo 5, comma 4;

l'articolo 5 prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 3, importi beni o servizi provenienti dagli insediamenti israeliani situati nel territorio palestinese occupato (comma 3), nonché nei confronti di chi, in violazione del divieto di cui all'articolo 4, pubblicizzi la commercializzazione di tali beni e servizi;

l'articolo 6 prevede che, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della proposta di legge, il Governo presenti alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della stessa, mentre l'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria;

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento risulta riconducibile alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », ascritta alla potestà legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione;

il provvedimento, con particolare riferimento agli articoli 4 (Divieto di pubblicità di beni e di servizi provenienti dagli insediamenti israeliani situati nel territorio palestinese occupato) e 5 (Sanzioni

amministrative), è altresì riconducibile alla materia « tutela della concorrenza », anch'essa attribuita alla competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione;

la Corte costituzionale, nella sentenza n. 192 del 2024, ha affermato, con specifico riferimento al commercio con l'estero, che, in considerazione delle trasformazioni intervenute sul piano geopolitico e geoeconomico, le politiche commerciali sempre più si intrecciano tanto con le esigenze di sicurezza delle catene globali del valore, quanto con le relazioni di potere tra gli Stati, essendo conseguentemente attratte nella sfera della politica estera, spettante alla competenza esclusiva dello Stato;

nella medesima sentenza n. 192 del 2024, la Corte ha altresì evidenziato che le funzioni con finalità pro-concorrenziali e di tutela del consumatore afferiscono alla materia « tutela della concorrenza », di competenza esclusiva statale;

infine, con riferimento al regime sanzionatorio, la giurisprudenza della Corte ha chiarito che la competenza sanzionatoria amministrativa non può essere configurata come materia a sé, bensì accede alle materie sostanziali oggetto del provvedimento legislativo (sentenze n. 12 del 2004, n. 361 del 2003, nn. 28, 85 e 187 del 1996, n. 115 del 1995, n. 60 del 1993),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo della proposta di legge n. 2916 Bonelli, recante « Divieto di importazione e di pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato »;

premesso che il provvedimento prevede l'introduzione del divieto di importazione di merci e di fornitura di servizi dagli insediamenti israeliani e del divieto di pubblicità dei medesimi beni e servizi, collegando alla violazione di tali divieti specifiche sanzioni,

esprime

PARERE CONTRARIO

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminata la proposta di legge n. 2916 Bonelli, recante divieto di importazione e di pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato;

considerato che, con riferimento alla previsione del divieto nazionale di importazione di beni e servizi, di cui all'articolo 3 del provvedimento, la politica commerciale comune dell'Unione europea rientra nella competenza esclusiva dell'Unione stessa, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera *e)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e che l'introduzione unilaterale, da parte di uno Stato membro, di restrizioni all'importazione di determinate merci dovrebbe essere valutata alla luce della disciplina unionale applicabile; la formulazione del richiamato articolo 3 non appare, pertanto, sorretta da un puntuale fondamento giuridico e da un'adeguata motivazione circa la sua compatibilità con il diritto dell'Unione;

rilevato che il medesimo articolo 3 attribuisce all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di verificare il rispetto del richiamato divieto anche mediante un generale monitoraggio del mercato, e che la stessa Agenzia è tenuta ad assicurare i controlli sul rispetto dei divieti di importazione nell'ambito delle proprie attribuzioni, dunque in occasione dell'ingresso delle merci nel territorio doganale e del loro assoggettamento alle pertinenti formalità; una generale attività di vigilanza sui prodotti già immessi o commercializzati nel mercato interno, come sembra prospettare la proposta in esame, non rientra nelle ordinarie competenze istituzionali dell'Agenzia, determinando in tal modo l'attribuzione di una funzione ulteriore rispetto a quelle proprie dell'amministrazione doganale e richiedendo, peraltro, specifiche professionalità e risorse organizzative;

preso atto, altresì, che analoghi profili critici riguardano anche l'attribuzione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli del compito di redigere e aggiornare l'elenco di codici postali riferibili agli insediamenti interessati dalla disposizione, attività che presuppone valutazioni e informazioni di carattere territoriale e geopolitico, estranee alle attribuzioni dell'Agenzia medesima;

evidenziato che l'estensione delle disposizioni in tema di divieti di pubblicità anche ai servizi, operata dall'articolo 4 del provvedimento, pone ulteriori criticità in ordine alle competenze dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; la disciplina doganale ha, infatti, ad oggetto la circolazione e l'importazione delle merci, il che non sembra fornire un idoneo fondamento per attribuire all'Agenzia funzioni generali di controllo sull'acquisto o sulla prestazione di servizi;

considerato che, con riferimento all'articolo 5 del provvedimento, l'attribuzione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli del compito di accertare le violazioni e di irrogare le sanzioni concernenti i servizi, nonché le sanzioni che assistono il divieto di pubblicità, non appare coerente con le competenze istituzionali dell'Agenzia, trattandosi di attività estranee alla funzione doganale,

esprime

PARERE CONTRARIO

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE CONTRARIO

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge n. 2916, recante divieto di importazione e di pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato;

preso atto che lo stesso Governo israeliano ha pubblicamente stigmatizzato, anche di recente, talune condotte illecite poste in essere da singoli gruppi di cittadini israeliani nei territori oggetto della proposta di legge, attribuendole a una ristretta minoranza e sollecitandone il perseguimento;

ricordato preliminarmente che il Consiglio Affari esteri ha avviato, il 13 luglio scorso, una discussione preliminare su misure commerciali volte a limitare le importazioni dagli insediamenti israeliani, la cui approvazione richiederebbe l'unanimità se ricondotte alla PESC, o la maggioranza qualificata *ex* articolo 207 del TFUE se riconducibili alla politica commerciale comune;

rilevato che gli articoli 2 e 3 vietano non soltanto l'importazione di beni, ma anche la prestazione di servizi provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati e che, mentre per i beni il regolamento (UE) 2015/478 consente, a determinate condizioni,

l'introduzione di restrizioni nazionali alle importazioni, analoga possibilità non è prevista dal medesimo regolamento per i servizi e che gli scambi internazionali di servizi rientrano, in linea generale, nella politica commerciale comune, di competenza esclusiva dell'Unione europea;

rilevato altresì che gli articoli 2 e 3 estendono il divieto di importazione anche ai beni prodotti soltanto in parte negli insediamenti israeliani, laddove le regole doganali europee stabiliscono criteri precisi per individuare l'origine di una merce e, in particolare, il regolamento (UE) n. 952/2013 fa riferimento, quando la produzione avviene in più territori, al luogo dell'ultima trasformazione sostanziale e che la proposta di legge non chiarisce come si coordinino tali diversi criteri né come sia possibile accertare e controllare il coinvolgimento degli insediamenti nella produzione di merci che, secondo le regole doganali europee, possono avere un'origine diversa;

rilevato inoltre che l'articolo 4 considera automaticamente ingannevole qualsiasi pubblicità relativa ai beni e ai servizi interessati dal divieto, indipendentemente dal contenuto del messaggio, mentre la normativa europea collega l'ingannevolezza alla possibilità che la pubblicità induca in errore i destinatari e, pur ammettendo maggiori margini di intervento nazionale per la pubblicità rivolta ai professionisti, detta una disciplina più rigorosa per le pratiche commerciali rivolte ai consumatori, sicché la qualificazione automatica come ingannevole di una pubblicità, anche quando fornisce informazioni corrette, non appare compatibile con tali disposizioni,

esprime

PARERE CONTRARIO

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, in conformità al diritto internazionale, reca disposizioni volte a impedire l'importazione di beni e la fornitura di servizi provenienti dagli insediamenti israeliani situati nel territorio palestinese occupato, al fine di non favorire il consolidamento della presenza illegale israeliana nel suddetto territorio.

2. Le disposizioni della presente legge si interpretano e si applicano conformemente al diritto dell'Unione europea, con particolare riguardo alla politica commerciale comune.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) « insediamenti israeliani situati nel territorio palestinese occupato »: qualsiasi città, villaggio, zona industriale o località situati nel territorio palestinese occupato dallo Stato di Israele dal giugno 1967, compresa Gerusalemme Est;

b) « beni provenienti dagli insediamenti israeliani situati nel territorio palestinese occupato »: i beni prodotti, interamente o parzialmente, negli insediamenti israeliani situati nel territorio di cui alla lettera *a)*, ovvero i beni che abbiano subito la loro ultima trasformazione o lavorazione sostanziale economicamente giustificata in tale territorio;

c) « servizi provenienti dagli insediamenti israeliani situati nel territorio palestinese occupato »: i servizi derivanti da un'attività svolta, in tutto o in parte, negli insediamenti israeliani situati nel territorio di cui alla lettera *a)*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

La Commissione propone la reiezione della proposta di legge.

Art. 3.

(Divieto di importazione nel territorio nazionale di beni e di servizi provenienti dagli insediamenti israeliani situati nel territorio palestinese occupato)

1. Sono vietate l'importazione nel territorio nazionale di beni e la fornitura nel medesimo territorio di servizi provenienti dagli insediamenti israeliani situati nel territorio palestinese occupato.

2. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla determinazione delle specifiche modalità di verifica dell'obbligo di attestazione di origine dei beni importati dallo Stato di Israele ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24, paragrafo 2, lettera *a)*, del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015.

3. Nel rispetto di quanto previsto dal diritto dell'Unione europea in materia di regime comune applicabile alle importazioni, ai fini del corretto svolgimento delle operazioni doganali, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica il rispetto del divieto di cui al comma 1, anche mediante lo svolgimento di attività di monitoraggio del mercato volte a identificare potenziali violazioni del suddetto divieto.

4. Ai fini del corretto svolgimento delle operazioni doganali, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli redige e aggiorna un elenco dei codici postali corrispondenti agli insediamenti israeliani situati nel territorio palestinese occupato, tenendo conto della lista di località non ammissibili al trattamento preferenziale adottata dalla Commissione europea, di cui all'avviso agli importatori-importazioni da Israele nell'Unione europea pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 232 del 3 agosto 2012, nell'ambito dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee e i loro Stati

membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, ratificato ai sensi della legge 3 febbraio 1997, n. 31.

5. Qualora, all'esito della verifica eseguita in base ai criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 e tenendo conto della valutazione effettuata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sussista il sospetto che i beni o i servizi provengano dagli insediamenti israeliani situati nel territorio palestinese occupato, la citata Agenzia dispone il blocco cautelare delle importazioni fino alla verifica dell'origine. Nel caso in cui sia confermata la provenienza dai suddetti insediamenti, i beni sono soggetti a sequestro amministrativo. La mancata dimostrazione dell'origine conforme dei beni importati comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2 e 3.

Art. 4.

(Divieto di pubblicità di beni e di servizi provenienti dagli insediamenti israeliani situati nel territorio palestinese occupato)

1. La pubblicità del commercio di beni e di servizi provenienti dagli insediamenti israeliani situati nel territorio palestinese occupato è pubblicità ingannevole ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e la sua diffusione è punita con la sanzione di cui all'articolo 5, comma 4, della presente legge.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura determinata ai sensi del comma 3 del presente articolo, chiunque in violazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, importi beni o servizi provenienti dagli insediamenti israeliani situati nel territorio palestinese occupato.

2. La sanzione di cui al comma 1 è irrogata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli determina la misura della sanzione di cui al comma 1 in misura compresa tra il 20 e il 70 per cento del valore totale del bene o del servizio importato. La misura è raddoppiata in caso di reiterazione. Si applica in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca, anche per valore equivalente, dei beni e dei servizi illecitamente importati.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 25.000 chiunque, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, pubblicizzi la commercializzazione di beni e di servizi provenienti dagli insediamenti israeliani situati nel territorio palestinese occupato.

Art. 6.

(Relazione al Parlamento)

1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 7.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

PAGINA BIANCA



19PDL0223080